

# Alert

## Innovation & New Technologies

### Non Fungible Token e opere d'arte: come le nuove tecnologie cambiano il modo di gestire i diritti d'autore

L'uso della tecnologia *blockchain* per la gestione di diritti d'autore su opere d'arte (siano esse musicali, dell'arte grafica, o di altra natura) rappresenta una scommessa per il mondo del diritto d'autore, in quanto è in grado di sconvolgere e cambiare (per il meglio) la gestione dei diritti economici da parte di artisti, editori ed etichette discografiche.

#### TECNOLOGIA *BLOCKCHAIN* E *SMART CONTRACT*

La **tecnologia *blockchain*** consiste in *network peer-to-peer* decentralizzato, nel quale tutti i partecipanti della rete mantengono una copia del registro (*ledger*) principale sul proprio dispositivo e tutte le copie del *ledger* sono costantemente aggiornate grazie all'uso di protocolli del consenso. Il registro consiste in una catena di blocchi, che a loro volta contengono transazioni aventi ad oggetto un asset da trasferire (*token*).

Il protocollo di consenso **Proof of Work (PoW)** si basa sulla risoluzione di problemi matematici particolarmente complessi (c.d. "*mining*") da parte della rete. Il primo "*miner*" che trova la soluzione si aggiudica una ricompensa e può aggiungere un nuovo blocco e includere le transazioni necessarie. Gli altri *miner* verificano la correttezza del blocco e delle transazioni e validano il nuovo blocco aggiunto.

Il **Proof of Stake (PoS)** è un algoritmo di consenso alternativo al PoW, in cui i c.d. *validators* devono provare di aver vincolato dei fondi al fine di garantire il corretto svolgimento dell'attività di validazione e il creatore del blocco viene sorteggiato.

Le transazioni, nell'ambito della tecnologia *blockchain*, avvengono tramite ***smart contracts***, ossia programmi per elaborare la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse (Legge di conversione del D.L. n. 135/2018). Gli *smart contracts* garantiscono la certezza dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, che avviene automaticamente, e la trasparenza delle obbligazioni contrattuali e dei loro risultati.

#### NFT O *NON FUNGIBLE TOKEN*

Un *token* su *blockchain* consiste in un'informazione digitale, univocamente associata a uno e un solo specifico utente del sistema e rappresentativa di una qualche forma di diritto. I *token* possono costituire una rappresentazione digitale di un asset che esiste nel mondo reale, oppure riguardare un bene nativo digitale.

I **Non Fungible Token (NFT)** sono, dunque, asset digitali che **rappresentano oggetti digitali unici e riconoscibili**, non fungibili appunto, **od oggetti del mondo reale**. In questo senso, un NFT rappresenta un bene digitale autenticato dal proprio autore (ad esempio nel caso di un'opera d'arte nativa digitale), oppure consiste in un certificato digitale di autenticità dell'opera d'arte o dell'oggetto da collezione 'tokenizzato'.

## Alert

### Innovation & New Technologies

Ancora, un NFT può rappresentare un qualche diritto su un bene ‘tokenizzato’, come un diritto d’uso o il diritto di trasferimento del *token* stesso.

#### APPLICAZIONI NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEI DIRITTI D’AUTORE

L’utilizzo di *blockchain* e NFT per la gestione efficace e trasparente dei diritti d’autore su opere d’arte rappresenta una strategia di grandi potenzialità, che viene sempre più sfruttata, anche per garantire la remunerazione certa degli aventi diritto.

In Italia, ad esempio, **SIAE** si sta servendo della piattaforma *blockchain* con protocollo *proof-of-stake* puro, *permissionless* e *open source*, di Algorand, per lo sviluppo di un nuovo sistema per la gestione dei diritti d’autore. In questo progetto – finanziato anche dal MISE – il primo passo è stato rappresentato dalla creazione di un registro decentralizzato degli aventi diritto, per consentire l’identificazione univoca dei titolari dei diritti d’autore. I passaggi successivi consisteranno nella ‘tokenizzazione’ delle opere degli associati, e nella gestione automatica e diretta dei flussi finanziari tra utilizzatori e aventi diritto, tramite transazioni regolate da *smart contract*.

La SIAE non è l’unica realtà (né la prima) che ha compreso le potenzialità della *blockchain* nella gestione dei diritti d’autore.

Sono già presenti **marketplace** che si occupano esclusivamente della vendita degli NFT di opere d’arte digitali, quali SuperRare, nata nel 2017, che oggi rappresenta uno dei marketplace digitali più conosciuti ed utilizzati.

Oltre a queste realtà, anche le **case d’asta** hanno iniziato a occuparsi della vendita di *digital art* tramite NFT, come Christie’s, la più grande casa d’aste al mondo, che a marzo 2021 ha venduto l’NFT di *Everydays*, opera dell’illustratore e crypto artista conosciuto come Beeple, per l’equivalente di 69,3 milioni di dollari, così rendendola la terza opera d’arte di un artista vivente più costosa della storia.

Gli NFT hanno ormai iniziato – prepotentemente - a giocare un ruolo importante, anche in altri settori: dal design alla moda, dallo sport (si pensi alle **figurine** collezionabili degli sportivi che stanno spopolando negli USA) alla musica (il noto gruppo musicale Kings of Leon ha messo in vendita il suo ultimo album in formato NFT) e al mondo dello spettacolo in generale.

Ed è ormai assodato il ruolo centrale che gli NFT avranno nel c.d. **metaverso**, i cui partecipanti di quella che sarà una “vera” e propria realtà virtuale, potranno acquistare e scambiare beni e servizi, proprio tramite NFT (ma non solo).

#### CONCLUSIONI

La creazione di un registro di diritti d’autore e connessi su tecnologia *blockchain*, per le caratteristiche di tale tecnologia, può fornire prove del momento della creazione dell’opera e consentire l’individuazione, senza errori, di tutti i detentori di diritti economici sull’opera. Inoltre, l’uso di *smart contracts* e il

## Alert

### Innovation & New Technologies

funzionamento stesso della *blockchain* consentono transazioni veloci, sicure e trasparenti (sia per la vendita di opere che per la concessione di licenze).

Non solo. Lo sfruttamento della tecnologia *blockchain* per la gestione di diritti d'autore, con particolare riferimento alle opere dell'arte figurativa, consente di assicurare, in modo più efficace ed efficiente, il rispetto del **diritto di seguito**, grazie al tracciamento dei trasferimenti di titolarità di un'opera contenuta in NFT e alla previsione di remunerazione automatica e immediata del compenso. Difatti, l'uso della tecnologia *blockchain*, in questo ambito, ben si concilia con la possibilità (ribadita dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Christie's France SNC c. Syndicat national des antiquaires* del 26/02/15, si veda: [Opere d'arte figurative: è possibile porre l'onere del pagamento del "Diritto di Seguito" a carico dell'acquirente](#)) di derogare convenzionalmente alla regola secondo cui l'obbligo del pagamento del diritto di seguito ricadrebbe sul venditore per compravendite dell'opera successive alla prima, e rappresenta una modalità efficiente con cui consentire all'autore di partecipare ai profitti derivanti dallo sfruttamento delle proprie opere. Con gli NFT, dunque, gli autori delle opere guadagneranno sia al momento in cui le stesse vengono messe sul mercato che anche in futuro, ogni volta che quelle stesse opere verranno rivendute.

Altro tema delicato e, allo stesso tempo, complesso è quello della precisa individuazione dei diritti che tramite la vendita di NFT vengono ceduti all'acquirente. Si può davvero parlare di vendita – nuda e cruda – dell'opera (contenuta nell'NFT)? O si dovrà, invece, parlare di acquisto di una **licenza** per mero "uso privato" di detta opera? Non è, infatti, scontato che l'acquisto di un NFT conferirà, *tout court*, il diritto – ad esempio – di pubblicare l'opera o quello di concederla a terzi per una esposizione.

Tali temi, essenziali – sia per l'autore che per l'acquirente dell'NFT – dovranno, quindi essere stabiliti "a monte" nelle caratteristiche che verranno conferite alla (natura della) transazione che verrà eseguita tramite *blockchain*.

Un mercato, quello degli NFT, dunque in continua (ed impressionante) espansione, divenuti ormai una vera industria da miliardi di dollari e che, pertanto, necessita di notevoli sforzi (anche giuridici) per la massimizzazione della tutela dei diritti dei vari *players* coinvolti.

12.01.2022

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.

**Roberto Mazzeo, Associate**

**E:** r.mazzeo@nmlex.it

**T.:** +39 06 695181

**Emanuela Gaia Zapparoli, Associate**

**E:** e.zapparoli@nmlex.it

**T.:** +39 02 657 5181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio.

[www.nunziantemagrone.it](http://www.nunziantemagrone.it)